

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Regolamento viene adottato secondo quanto previsto dallo "Statuto degli studenti e delle studentesse" (DPR 249, del 24.06.1998 e successive modifiche apportate dal DPR 235 del 21/11/2007).

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ogni intervento di carattere "disciplinare" si uniforma ai criteri di trasparenza, imparzialità e proporzionalità e gradualità, previsti anche dalla Legge 142/90 per il servizio pubblico.

Art. 2

La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni (di carattere sia doloso sia colposo). I provvedimenti disciplinari si ispirano a finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti. Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare la consapevolezza del cambiamento di atteggiamenti.

Art. 3

Il comportamento disciplinare (e relativi provvedimenti) va valutato separatamente e non influisce sulla valutazione diretta del profitto scolastico. Esso determina comunque il voto specifico di comportamento e, in una prospettiva educativa, contribuisce ad una valutazione complessiva in rapporto alla partecipazione e a impegno scolastico.

Art. 4

Non è soggetta a sanzioni la libera espressione di opinioni, purché manifestata in modo corretto e non lesiva della personalità altrui.

Nel momento di accertare le responsabilità personali occorre distinguere tra situazioni occasionali e atteggiamento continuato lesivo di diritti altrui. Inoltre, qualora uno studente commetta, con un unico atto, più mancanze disciplinari (anche di gravità diversa) può essere inflitta la sanzione prevista per la mancanza più grave. Nel caso di comportamenti che causano danno a beni della scuola (arredi, attrezzature) o delle persone, sussiste l'obbligo di risarcimento del danno secondo le modalità fissate dal Regolamento di Istituto.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5

Le sanzioni disciplinari intendono, nell'ottica educativa, richiamare la responsabilità personale e della comunità nei confronti di violazioni di doveri che in qualche modo turbino la vita della scuola; le sanzioni saranno perciò differenti, secondo la diversa natura e gravità dei comportamenti sanzionati.

Le sanzioni previste sono:

- a. **Richiamo orale**: può essere fatto dal singolo Insegnante di fronte a lievi mancanze ai doveri scolastici. (Dopo più richiami orali scatta l'annotazione sul registro di classe).
- b. **Annotazione da parte dell'Insegnante sul registro di classe**, per comportamenti che disturbino la lezione, ritardi, inadempienze o dopo richiami non ascoltati .
- c. **Ammonizione scritta**: può essere data dal singolo Docente o dal Consiglio di Classe per infrazioni al Regolamento di Disciplina (ad es. mancanze ripetute ai doveri scolastici, atti di disturbo del regolare andamento delle lezioni,

falsificazione di firma su note o giustificazioni di assenze, ritardi costanti nonostante ripetuti richiami, violazioni delle disposizioni di sicurezza o di norme previste nel Regolamento di Istituto). Quando l'iniziativa provenga da un Insegnante, questi informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico che provvederà alla contestazione scritta sul registro di classe nei confronti dello studente e ad avvisare la famiglia con comunicazione scritta (dopo più ammonizioni scritte può subentrare la sospensione da 1 a 5 giorni, secondo la gravità della mancanza disciplinare stabilita dal Consiglio di Classe).

- d. **Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni:** può essere data dal Consiglio di Classe in forma proporzionata all'infrazione compiuta (ad esempio: per infrazione disciplinare grave o reiterata, quali gravi offese, verbali o materiali, ai Docenti, al personale dell'Istituto, agli studenti stessi, o per gravi danni recati in forma dolosa al patrimonio scolastico). Qualora nel procedimento di valutazione e di decisione, ricorrano circostanze attenuanti, può essere applicata la sanzione inferiore rispetto a quella stabilita; in caso invece di recidiva, quella immediatamente superiore.
- e. Lo Statuto degli Studenti prevede **l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni**, in deroga alla norma generale, per commissione di reati o pericolo per l'incolumità delle persone, adottata dal Consiglio di Istituto. Nel caso siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Dirigente Scolastico o altri che abbiano responsabilità nell'Istituto, provvedono tempestivamente ad informare i genitori dell'alunno e a segnalare all'Autorità Giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato. Questa comunicazione sostituisce ogni altro provvedimento disciplinare, fino al pronunciamento dell'autorità giudiziaria. Tutte le sanzioni disciplinari, tranne il semplice richiamo orale e l'annotazione sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale dello studente.
- f. Infine lo Statuto degli Studenti prevede **l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o con esclusione dallo Scrutinio finale** e/o la non ammissione all'esame di Stato nel presupposto di recidiva ed atti di violenza grave: Organo competente è il Consiglio di Istituto.

Art. 6

Ove il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, è possibile sostituire la sanzione disciplinare con attività a favore della comunità scolastica (attività di collaborazione nella conservazione, riordino e cura dell'aula, dei materiali ed attrezzature scolastiche; collaborazione con gli insegnanti e personale della scuola in attività di supporto ed aiuto compatibili con le esigenze della comunità scolastica e le capacità dell'alunno sottoposto alla sanzione); queste attività vanno di volta in volta determinate nei modi e nei tempi dal Consiglio di Classe stesso.

DOVERI

Art. 7

Frequenza e impegno

- a. Per l'assenza ingiustificata occasionale è previsto il richiamo orale.
- b. Per l'assenza giustificata con falsificazione della firma dei genitori è prevista ammonizione scritta. Il mancato svolgimento non occasionale degli impegni scolastici (compiti a casa) è sanzionato dal richiamo orale e comporta l'obbligo del recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero comporta il richiamo scritto e diventa uno degli elementi di valutazione quadrimestrale o finale.

Art. 8

Rispetto delle persone

Si considera lesiva della correttezza nei rapporti tra persone ogni offesa arrecata direttamente o indirettamente ad altri. L'offesa è lieve se occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata da intemperanza verbale in situazione di tensione emotiva. Essa viene sanzionata dal richiamo orale e dalla presentazione delle scuse. Nel caso di offese più grave, o arrecate in forme scritte, si prevede l'ammonizione scritta da parte del Docente Coordinatore di Classe controfirmata dal D.S. Si considera grave l'offesa verbale o scritta, arrecata con volontà e premeditazione.

Art. 9

Rispetto delle disposizioni

Il rispetto dovuto ai regolamenti dell'Istituto è esteso anche alle disposizioni necessarie nella vita scolastica e date dai diversi soggetti responsabili, nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione è considerata lieve se occasionale, priva di conseguenze su altri soggetti e dovuta a non intenzionalità ma a mancanza di informazione o superficialità nel comportamento. E' sanzionata da un richiamo orale e dall'assunzione di impegno da parte dello studente a rispettare la norma violata. Sono considerate gravi le violazioni di disposizioni in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma o quelle che abbiano conseguenze significative. Esse sono sanzionate dall'ammonizione scritta. Violazioni gravi di disposizioni organizzative e di sicurezza, ripetute dopo la prima e con esplicita intenzionalità, sono sanzionate dallo svolgimento da parte dello studente di attività socialmente utili per la scuola o dalla sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire dall'organo competente.

Art. 10

Rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola

Non sono da risarcire danni arrecati in modo palese senza colpa perché incidentali e non conseguenti ad atteggiamenti in palese violazione del Regolamento Scolastico. Gli altri danni vanno sempre risarciti all'Amministrazione. E' considerato grave il danneggiamento di particolare consistenza economica e quello intenzionale, indipendentemente dal rilievo economico. Esso è sempre sanzionato dall'ammonizione scritta e anche dal risarcimento dei danni provocati a terzi.

Art.11 E' vietato far uso del telefono cellulare negli ambienti scolastici: la violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare sanzioni che garantiscano, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della privacy, la cultura della convivenza civile

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale.

Se l'alunno viene sorpreso dal docente o dal personale con il cellulare acceso, verrà subito invitato a disattivarlo e (la prima volta) a riportarlo immediatamente.

In caso di rifiuto o se l'episodio dovesse ripetersi, il cellulare sarà ritirato (disattivato dall'alunno) e consegnato al Dirigente Scolastico che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni.

L'allievo sarà ammonito per iscritto con annotazione sul Registro di classe, da parte del Docente presente al momento dei fatti.

Qualora la famiglia non si presenti a ritirare il cellulare prima del termine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato all'alunno e la famiglia sarà convocata nei giorni successivi con comunicazione scritta.

Per l'alunno recidivo sarà comminata la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, nel rispetto della gradualità e con decisione del Consiglio di Classe.

Il Personale che scopre un alunno in fase di videoripresa (foto-video) informa immediatamente il Dirigente Scolastico allo scopo di impedire una possibile situazione di violazione della privacy: viene attivata la medesima procedura sopra descritta.

Si ricorda ai Sig. Genitori che la ripresa di immagini, senza il consenso dell'interessato, e la loro diffusione costituiscono violazioni di rilevanza penale per i quali i genitori del minore sono ritenuti responsabili per legge.

Il presente articolo è già inserito nel Regolamento d'Istituto vigente al Capitolo III Art. 3 degli Alunni

ORGANI COMPETENTI PER LE SANZIONI

Art. 12

- a. Il richiamo orale, l'annotazione sul registro di classe e l'ammonizione scritta sono attribuite dai Docenti nell'esercizio delle loro funzioni, dal Dirigente Scolastico o suoi delegati.
- b. La sospensione temporanea dalle lezioni (da uno a 15 giorni) è disposta dal Consiglio di Classe. Per la sostituzione della sanzione con attività socialmente utili decide il Consiglio di Classe.

Art. 13 Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto.

E' così composto :

Il Dirigente Scolastico, che lo presiede; un Docente designato dal Consiglio di Istituto; due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto .

I componenti dell'Organo di Garanzia durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Essendo un "organo perfetto" deve sempre essere assicurata la presenza dei quattro membri. Nel caso di loro impossibilità, va sempre designato un sostituto; il Dirigente Scolastico da un suo collaboratore, il Docente ed il genitore, dal membro della propria componente. Dovendo deliberare su revisione di provvedimenti disciplinari, si deve sempre esprimere voto favorevole o contrario: non è ammessa astensione.

L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri espressi dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sopra citato.

Si riunisce, dietro convocazione del presidente qualora venga presentata, **entro 10 giorni** dalla comunicazione di irrogazione della sanzione disciplinare, istanza di ricorso contro la sanzione disciplinare ritenuta ingiusta .L'organo di garanzia **si esprime a maggioranza entro 7 giorni dalla convocazione.**

L'Organo di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del Regolamento di Disciplina.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 14

Ogni procedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a. accertamento dei fatti;
- b. garanzia del diritto di difesa
- c. valenza educativa dell'intervento.

Nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, in ogni procedimento disciplinare deve essere sempre garantito il diritto di difesa; prima di eventuali sanzioni occorre ascoltare le ragioni dell'interessato. Allo studente va data possibilità anche di produrre prove, testimonianze a lui favorevoli e giustificazioni scritte. Il richiamo orale può essere fatto subito dopo la constatazione del comportamento oggetto del richiamo.

Tranne che nel caso di semplice richiamo orale, il procedimento inizia con la contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del Docente, del Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico o suoi delegati; questa va comunicata alla famiglia dello studente con comunicazione scritta ; sarà richiesta firma di avvenuta consegna sulla copia del provvedimento.

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ritenga che la mancanza comporti una sanzione superiore all'ammonizione scritta, dopo la contestazione scritta sottoporrà la questione al Consiglio di Classe. L'organo competente prima di eventuali sanzioni ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni presentate dallo studente; quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere dispone invece la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia.

Tutte le decisioni devono essere motivate per iscritto: il provvedimento deve anche informare lo studente della facoltà di ricorso contro la decisione presa. Nel provvedimento sarà indicato anche l'organo competente a cui ricorrere (Organo di Garanzia) e i termini entro i quali il ricorso va fatto. Il provvedimento va comunicato a studenti e famiglie nelle modalità di cui sopra (consegna di copia allo studente, con firma sull'originale e lettera raccomandata a mano alla famiglia).

RICORSI E RECLAMI

Art. 15

Il Direttore Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei singoli regolamenti d'Istituto, con il parere vincolante dell'Organo di garanzia Regionale.

Art. 16

Contro le altre sanzioni lo studente può fare ricorso alla Organo di Garanzia dell'Istituto, **entro 10 giorni** dalla ricevuta comunicazione scritta. Il ricorso va presentato per iscritto: deve contenere le ragioni specifiche del ricorso e può presentare eventuali prove o testimonianze favorevoli allo studente ricorrente. Quest'ultimo può chiedere di essere ascoltato e di rivedere la decisione nei suoi confronti. Il ricorso va consegnato in busta chiusa alla segreteria della scuola (che rilascerà ricevuta). L' Organo di Garanzia è tenuto a esaminare il ricorso tempestivamente: dovrà ascoltare lo studente/il genitore che ha chiesto di essere sentito e, se richiesto o se necessario, anche le ragioni di chi ha promosso il provvedimento disciplinare. Qualora l' Organo di Garanzia ritenga il provvedimento illegittimo o eccessivo rispetto ai fatti contestati potrà annullare il provvedimento, motivando in modo accurato la sua decisione. Qualora invece non rilevi irregolarità o ingiustizia, confermerà la sanzione, respingendo il ricorso. La decisione, debitamente motivata, che l' Organo di Garanzia prenderà va depositata in segreteria. La segreteria trasmetterà copia della decisione alla famiglia dello studente. La decisione dell' Organo di Garanzia non è ulteriormente impugnabile..

Art. 17

Docenti, studenti, genitori o chiunque sia interessato possono rivolgere alla Organo di Garanzia, in forma scritta, reclami che riguardino l'applicazione dello Statuto degli studenti (o il presente Regolamento). Possono altresì chiedere delucidazioni relative alla interpretazione/applicazione dello stesso Statuto (o del presente Regolamento di Disciplina).

DELIBERA CDI n.20 del 10.04.2008